

Com. 27/11/19



Associazione Italiana Pellicceria

DDL Tutela Animali n. 76 e abbinati

*Position Paper
Commissione Giustizia, Senato
27/11/2019*

CHI SIAMO

Costituita nel 1949, l'**Associazione Italiana Pellicceria (AIP)** rappresenta a livello nazionale gli interessi di tutta la filiera del settore pellicceria: allevatori, conciatori, importatori e grossisti di pelli, artigiani, dettaglianti, confezionisti, stilisti, modellisti e lavoranti, agenti e rappresentanti, aziende specializzate nella pulitura e custodia, aziende produttrici di macchinari, attrezzature e accessori per la pellicceria.

AIP aderisce a **Confcommercio Imprese per l'Italia**, a **Confindustria Moda**, ad **AICE**, a **Confagricoltura**, ed è l'unico interlocutore ufficiale per tutto il comparto del settore nei confronti di enti governativi, pubbliche autorità, organismi sindacali, politici e sociali e mondo dell'informazione.

Strutturata in dieci organizzazioni regionali e interregionali, l'Associazione Italiana Pellicceria aderisce alla **IFF**, la Federazione Internazionale della pellicceria di cui è socio fondatore, con sede a Londra.

PREMESSA

L'Associazione Italiana Pellicceria, in linea con i propri principi volti a garantire agli animali da pelliccia i più alti livelli di benessere, guarda da sempre con favore a interventi, legislativi e non, volti all'introduzione di standard più stringenti per il welfare animale, preferendo tuttavia un approccio di armonizzazione comunitaria, rispetto alle singole e disomogenee iniziative nazionali.

Per questo, la filiera si è dotata del programma per il benessere degli animali più avanzato al mondo (**WELFUR**) con l'endorsement della Commissione UE e la supervisione delle migliori Università europee. L'obiettivo è quello di dare maggiore trasparenza ai consumatori e migliore benessere degli animali.

In via preliminare, sottoponiamo alla Commissione l'estratto del casellario giudiziario del Ministero della Giustizia ove si conferma che non c'è alcuna recrudescenza dei reati contro il "sentimento animale". Anzi al contrario si registra un calo delle sentenze di condanna. Si segnala che il casellario registra le singole condanne (da singolo imputato): **non stiamo parlando quindi di processi bensì di numero di persone condannate.**

Il fenomeno più grave è quello dell'**abbandono degli animali**. Inesistente quello del divieto di utilizzo di cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria.

Provvedimenti di condanna definitivi iscritti nel Sistema Informativo del Casellario relativi ai maltrattamenti di animali per anno della condanna e per reato

Riferimenti normativi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
L. 189/2004 art. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
art. 544 bis c.p.	2	25	40	49	64	50	69	66	71	77	66	62	74	47	61	7
art. 544 ter c.p.	5	46	85	150	136	192	233	183	255	249	204	203	229	170	146	32
art. 544 quater c.p.	0	0	0	8	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	1	1
art. 544 quinquies c.p.	0	0	0	8	1	3	8	4	2	4	7	1	2	0	11	0
art. 727 c.p.	274	259	198	253	206	237	233	272	317	282	299	233	221	206	179	17

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

Alla luce di questo scenario empirico, abbiamo analizzato le proposte di legge in esame e ci teniamo a rappresentarVi come molte disposizioni previste dai DDL n. 76 e connessi partano da presupposti prettamente ideologici e non corrispondenti ai bisogni della società, talvolta con misure difficilmente attuabili per problemi di natura economica e tecnica, e in alcuni casi con proposte e soluzioni concretamente dannose per un'importante **filiera produttiva del Paese**, quale quella della **pellicceria**, che conta circa **19.000 operatori in Italia** (di cui oltre il 90% rappresentato da dettaglianti specializzati o di collezioni moda) con un valore della produzione a livello *retail* che, seppur in lieve calo, si attesta a oltre 1.2 miliardi di euro nel 2018, e con quello delle esportazioni che supera i 325 milioni di euro, nonostante gli aspetti congiunturali negativi legati ad alcuni mercati di destinazione dei prodotti italiani.

Pertanto, in una logica costruttiva e finalizzata a individuare formule e norme realmente efficaci e utili per la filiera, con l'obiettivo di migliorare la lotta al maltrattamento animale, formuliamo le seguenti osservazioni rispetto ai vari progetti di legge all'attenzione di codesta Commissione.

AS 76 – Sen. De Petris (LeU) e 298 – Sen. Giammanco (FI)

Riconoscimento dello status di animale familiare (art. 1): la disposizione reca una definizione di animale familiare, inteso come animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari ed include bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile.

Al netto di qualsiasi valutazione di tipo culturale e/o etico-morale, si contesta l'estensione della categoria del *pet* ai suini, bovini e polli anche per motivi di complicità igieniche e per le caratteristiche intrinseche di determinati animali, incompatibili con la vita domestica.

- **Riconoscimento dello status giuridico** (art. 2, 455-bis): la disposizione prevede l'estensione dei diritti civili anche agli animali, in quanto esseri senzienti.

Il riconoscimento giuridico di un soggetto che acquisirebbe diritti e non doveri, implicherebbe una modifica del quadro legale e comporterebbe quindi la nomina di un tutore.

Il Trattato di Lisbona è stato già recepito in maniera positiva dal legislatore italiano, essendo già stati recepiti i regolamenti relativi dedicati alla protezione e al benessere animale, a difesa degli animali nelle loro fasi di vita e della loro identità di animale, della quale il detentore ha il dovere di tutelare il benessere.

AS 360 – Sen. Cirinnà (PD)

- **Sequestro, confisca e affidamento degli animali** (art. 7): la disposizione disciplina la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca prevedendo l'introduzione dell'art. 260-bis del codice di procedura penale che prevede disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi e che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene sui generis di cui si tratta, ed in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro sub-affittari mediante loro cessione definitiva.

Al fine di tutelare il benessere degli animali, la soluzione preferibile sarebbe quella di lasciarli nel proprio luogo di stabulazione o in un luogo simile.

Inoltre, relativamente a particolari specie animali quale quella dei visoni, non esistono associazioni che abbiano strutture adeguate all'affidamento.

Le uniche associazioni in grado di assolvere alle funzioni di affidamento sono quelle degli agricoltori, che hanno già a disposizione una rete di struttura, con un personale già formato, la cui attività non comporterebbe costi e oneri aggiuntivi.

- **Divieto di abbattimento animali sotto sequestro** (art.10): la disposizione permette la confisca obbligatoria, di cui all'art. 544-sexies del codice penale, in caso di condanna e per vietare di abbattere (o di alienare a terzi) animali sui quali non sussista in vincolo cautelare di sequestro.

Nell'allevamento del visone se il procedimento è in atto al momento in cui gli animali diventano adulti e quindi si sviluppa la territorialità, bisogna intervenire con l'abbattimento regolamentato o la vendita, a tutela del benessere animale.

- **Funzioni di polizia giudiziaria nei reati contro gli animali** (art.12; e art. 4 DDL Sbrana): la disposizione prevede la possibilità d'intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione ed inoltre il DDL Sbrana aumenta le sanzioni penali e amministrative previste.

In merito alle funzioni delle guardie zoofile, risulta evidente che il diritto del detentore degli animali ad avere un controllo oltre che competente anche imparziale sia stato totalmente ignorato dalla presente disposizione. Ci pare ragionevole corrispondere a questa esigenza.

- **Affidamento definitivo** (art. 15 comma 4): la disposizione prevede che, nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado ed ove si sia proceduto alla confisca o affidamento definitivo degli animali, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

Tale disposizione mette il settore dell'allevamento italiano - costituito da aziende e famiglie storiche - in balia di qualsiasi opinione ideologica e soprattutto penalizzerebbe eccessivamente il settore, considerando che solo il 3% dei processi relativi agli animali si concludono con una condanna definitiva.

- **Contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati** (art. 13 comma 2 lett. a): la disposizione prevede che attraverso un decreto del Ministero della Salute siano determinate, ogni anno, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati.

Di fatto la normativa attribuisce agli allevatori il pagamento per gli eventuali animali confiscati. Tali risorse dovrebbero essere utilizzate per far progredire le aziende verso un business sempre più sostenibile a tutela anche del benessere animale.

La tabella degli importi - di cui all'Allegato A del presente DDL - prevede infatti una quota del contributo di 1€ per il mantenimento di animali da pelliccia sequestrati e confiscati, cui l'Associazione è totalmente contraria.

- **Abrogazione art. 19-ter - disposizione di coordinamento e transitorie per il codice penale** (art. 7 Cirinnà e art. 12 DDL Perilli)

L'eventuale abrogazione dell'art. 19-ter comporterebbe una vulnerabilità dal punto di vista penale nei confronti dei settori che lavorano con gli animali, in particolare della ricerca in vivo, penalizzando la ricerca italiana, fiore all'occhiello per ricerche innovative quali interfaccia cervello-computer e terapia genica.

AS 1030 – Sen. Sbrana (Lega)

- **Disposizioni in materia di divieti sull'importazione, commercializzazione, introduzione in natura, vendita, cessione e detenzione a qualunque titolo di specie animali alloctone** (art. 10 comma 1): la disposizione vieta, tra le altre cose, di detenere a qualunque titolo specie animali alloctone non disciplinate dalla Convenzione di Washington del 1973.

La portata della disposizione eccede quanto stabilito a livello internazionale dalla Convenzione di Washington, rischiando di penalizzare eccessivamente alcuni allevamenti e alcune produzioni italiane già in difficoltà. Si rischia cioè di introdurre nel nostro Paese un bando per alcune tipologie di allevamenti andando oltre la *ratio* della proposta qui avanzata.

CONCLUSIONI

AIP, pur condividendo i propositi di aumentare il benessere degli animali e di punire con pene più rigide e severe i comportamenti illeciti, ritiene altresì necessario un approfondimento su determinate disposizioni che, così come attualmente formulate, rischierebbero di penalizzare eccessivamente gli allevatori, la filiera e alcune importanti realtà che lavorano con gli animali.

In conclusione, auspichiamo che nell'analisi parlamentare e nell'eventuale adozione di un **testo base sia mantenuto un approccio più "laico"** e meno ideologico, e che venga trovato un equilibrio tra la necessità di aumentare il benessere degli animali e la necessità di non penalizzare uno storico comparto produttivo del *Made in Italy*, quale quello dell'industria della pellicceria, che continua ad essere un marchio di eccellenza e qualità dell'Italia nel mondo.